



UFFICIO CENTRALE ODONTOIATRI
FNOMCeO

*Ill. Presidenti
delle Commissioni per gli iscritti
all'Albo degli Odontoiatri*

**AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI**

**E-MAIL ORDINI
E-MAIL PERSONALI**

Resp. Proced. : Dr. Marco Poladas

Resp. Istrut. : Dr.ssa Anna Belardo

OGGETTO: IRAP - esenzioni

Cari Colleghi

ritengo utile, nell'ambito della continua opera di informazione sulle problematiche della nostra professione, segnalare una recente Ordinanza della Corte di Cassazione (Ordinanza n. 3758 del 18/02/2014) che facendo seguito a varie ulteriori sentenze, ha ancora una volta confermato che la presenza di un dipendente part-time non costituisce dimostrazione di un'organizzazione stabile non accrescendo la capacità produttiva del professionista e quindi non integrando un fattore impersonale aggiuntivo della produttività.

Secondo l'ordinanza che si riferisce ad un medico in convenzione con la ASL, la presenza di un dipendente part-time può risultare necessaria per dotarsi di un minimo di organizzazione per poter correttamente adempiere agli obblighi convenzionali senza che ciò possa far presupporre la sussistenza di una stabile organizzazione e il conseguente assoggettamento all'IRAP del reddito di lavoro autonomo percepito.

Senza pretendere di risolvere definitivamente la complessa questione e ricordando le varie comunicazioni già trasmesse dalla Federazione sulla tematica, sembra indubitabile che tali principi possano applicarsi a tutti i sanitari libero professionisti e quindi anche agli odontoiatri.

Cordiali saluti

All.n.1



Giuseppe Renzo

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

CASSAZIONE: RIMBORSO IRAP MEDICO BASE CON DIPENDENTE PART TIME

La decisione precisata nel titolo è prevista dall'Ordinanza sottoriportata, per la mancanza di una stabile organizzazione di supporto all'attività del contribuente.

Ordinanza 18 febbraio 2014, n. 3758

Svolgimento del processo e motivi della decision

1. L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia 10/06/11 del 8 marzo 2011 che accoglieva l'appello del contribuente affermando la spettanza alla dott. D.P. del rimborso IRAP relativamente agli anni 2002-2005.

2. Il contribuente si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso appare – secondo il relatore – infondato in quanto il giudice di merito ha adeguatamente motivato in ordine alla non sussistenza di una “stabile organizzazione” di supporto all'attività del contribuente.

In particolare la sussistenza di un dipendente part time non costituisce elemento che di per sé provi l'assunto della Agenzia, specie in relazione ad un medico di base tenuto nell'interesse della sanità pubblica ad un'efficienza e continuità di servizio.

Il Collegio ha condiviso la relazione.

La recente formazione della giurisprudenza relativa al professionista con un dipendente giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.